

# Statuto Dignity

## Art. 1 Denominazione

È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "ASSOCIAZIONE DIGNITY – NO PROFIT PEOPLE ONLUS".

L'Associazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adottare, nella propria denominazione della locuzione "Organizzazione non lucrativa di attività sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

## Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Roma, Via Pietro Maestri, 3 int. 6a, 00191.

## Art. 3 . Attività costituenti l'oggetto sociale, scopi e attività dell'Associazione.

L'Associazione è un ente di diritto privato che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative e :

- non ha scopo di lucro;
- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- svolge soltanto le attività indicate nei successivi paragrafi del presente articolo e quelle ad esse direttamente connesse ai sensi dell'art.10 comma 1 del d.lgs 460/1997;
- non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione **persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale** nei campi della beneficenza, dell'assistenza sociale e socio sanitaria.


L'associazione persegue poi finalità di solidarietà condizionata nei campi dell'istruzione, formazione e tutela diritti civili a favore di persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale e/o familiare, individuati sia sul territorio italiano che nei componenti di collettività estere, ai sensi dell'art.10 commi 2 e 3 del D.Lgs 460/97.

Essa, quindi, intende operare nei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) beneficenza;
- 3) istruzione.
- 4) formazione
- 5) tutela diritti civili

La sua azione si concretizza in modo particolare attraverso:

- 1)interventi di solidarietà umanitaria per l'assistenza sociale, sociosanitaria, all'istruzione, formazione e tutela dei diritti civili attraverso l'utilizzo di strutture presenti sul territorio italiano e/o estero, sostegno a lunga distanza, partecipazione a



AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 2 Aurelio	
N. ....	7121
Serie .....	3
Data 14 DIC 2017	
REGISTRATO CON EURO 200,00	
IL DIRIGENTE	

programmi di cooperazione e sviluppo, coinvolgimento di persone, organismi ed istituzioni in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo, eventuale invio dei volontari nei paesi in via di sviluppo;

- 2) attività di informazione, anche attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni periodiche e altri "media";
- 3) convegni, incontri e seminari sia in Italia che all'estero;
- 4) mostre, esposizioni e manifestazioni culturali;

L'associazione svolge ogni attività utile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:

- raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti e altri mezzi,
- promozione e organizzazione in Italia e/o all'estero di eventi e campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali, nonché promozione e organizzazione di progetti di sviluppo economico di interesse locale nei paesi in via di sviluppo, anche per favorire la capacità di auto sostentamento;

**L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4-12-1997 nr. 460 e successive modificazioni ed integrazioni .**

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

#### **Art. 4 Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **Art. 5 Soci**

**L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.** I soci sono tutti coloro, cittadini italiani e stranieri, che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:

- di voler partecipare alla vita associativa;
- di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione.

All'atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale. I soci minori di età inferiore ai 18 anni potranno iscriversi con il consenso di chi esercita la patria potestà.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Ogni associato ha un voto.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 28 febbraio; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni;
- per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

L'ammissione e la radiazione vengono deliberate dal Consiglio direttivo ed è ammesso ricorso all'Assemblea e la decisione è inappellabile.

#### **Art. 6. Diritti e doveri degli associati**

I soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'associazione;
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di svolgere le attività associative preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all'associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare, su richiesta dell'Organo Amministrativo, approvata dall'Assemblea dei soci, versamenti di quote suppletive. Tali versamenti, sempre previa conforme delibera assembleare, potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.



### **Art. 7. Organi sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo.
- il Revisore dei Conti;

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

### **Art. 8. L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, da un consigliere.

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, al domicilio risultante dal Libro dei soci.

La convocazione può effettuarsi anche tramite telegramma, fax ovvero e-mail confermato dal destinatario anche con lo stesso mezzo. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro dei soci.

L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale e si può tenere anche in video conferenza.

L'assemblea ordinaria delibera:

- l'elezione del Consiglio direttivo;
- l'approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;
- la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza

della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle richieste di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell'Assemblea dei soci.

### **Art. 9. Consiglio direttivo**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
- b) adottare provvedimenti disciplinari;
- c) compilare il rendiconto contabile annuale;
- d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
- e) eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
- f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
- g) approvare il programma dell'Associazione;
- h) fissare le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- i) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all'Assemblea;
- j) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

La carica di amministratore è gratuita.


Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo

### **Art. 10. Il Presidente**

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche



in giudizio.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

### **Art. 11 *Il Revisore dei Conti***

Il Revisore dei Conti è organo di controllo amministrativo.

Il Revisore dei Conti ha il compito di:

- esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento.

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea anche tra i non soci; esso dovrà essere scelto in quanto dotato di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie verifiche il Revisore dei Conti redige apposito verbale.

### **Art. 12. *Risorse economiche***

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali annuali dei soci;
- b) eventuali quote supplementari dei soci;
- c) eventuali contributi volontari dei soci;
- d) eventuali contributi volontari dei terzi;
- e) eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano ai corsi;
- f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

### **Art. 13. *Divieto di distribuzione degli utili***

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

### **Art. 14. *Raccolta pubblica di fondi***

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione dovrà redigere l'apposito

rendiconto, da cui risulti, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

#### **Art. 15. Rendiconto economico-finanziario**

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo. Entrambi i documenti devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

#### **Art. 16. Intramissibilità della quota associativa**

La quota o contributo associativo è intramissibile, e non è rivalutabile.

#### **Art. 17. Scioglimento**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre ONLUS, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 istituito con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 26/09/2000 .

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

#### **Art. 18. Completezza dello Statuto**

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 19 Clausola compromissoria**

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Roma li, 29/10/2017

Firma

*Il presidente*

*Emilia Santoni*

*Il segretario*

*Elisabetta Madonia*

